



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA (OIV).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

VISTO il regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 30 del 10.03.2014 del Commissario Straordinario, come modificato con deliberazione presidenziale n. 52 del 19.03.2015 e successiva deliberazione presidenziale n. 142 del 15.09.2016, con il quale all'art. 7 è disciplinata l'istituzione, la composizione e nomina, le funzioni, i requisiti, la durata in carica, le dimissioni, la decadenza, la sostituzione ed altri aspetti operativi dell'OIV;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

CONSIDERATA la scadenza dell'OIV per il triennio 2020-2023 nominato con decreto presidenziale n. 11 del 04.05.2020;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, ma il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

RITENUTO che la Provincia di Benevento, intende continuare a mantenere l'Organismo indipendente di Valutazione in forma monocratica,

IN ESECUZIONE

- Del DP n. ____ del _____
- Della determinazione n. ____ del _____

RENDE NOTO

che la Provincia di Benevento intende attivare la procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV), di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, costituito in forma monocratica, conferendo apposito incarico a soggetto in possesso dei requisiti indicati per il triennio 2023/2026.

Articolo 1 - <i>Manifestazione di interesse. Composizione e durata dell'incarico</i>

L'incarico di *Titolare* di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per il componente di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2 - <i>Oggetto dell'incarico</i>
--

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) svolge le funzioni previste dalla vigente normativa e dal vigente Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance. In particolare, l'O.I.V.:

- a) L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui

all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo

b) verifica l'efficace funzionamento del sistema e degli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo strategico, nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi contabili degli enti locali;

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazione ai vertici amministrativi;

d) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché ai soggetti esterni previsti dalle norme in materia;

d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo, dalla regolamentazione interna, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità;

f) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti e la pesatura delle posizioni dirigenziali;

g) garantire la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;

h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

j) promuove annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente dirette a rilevare:

- il livello di benessere organizzativo;
- il grado di condivisione del sistema di valutazione;
- la valutazione dei responsabili dei Settori/Servizi da parte del personale assegnato agli stessi;

k) esegue ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti oltre ad eventuali ulteriori assegnazioni da parte del Presidente della Provincia coerenti con i compiti d'istituto.

Articolo 3 - Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a €. 8.000,00 (comprensivo di IVA e contributi previdenziali se dovuti e altri oneri di legge).

Articolo 4 - Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dall'art. 5 comma 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso esclusivamente coloro che:

a)- risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

b)- risultano iscritti nelle **fasce professionali 2 e 3** del suddetto elenco nazionale, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Nello specifico rientrano nella **Fascia 2** coloro che hanno maturato un'esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;

Rientrano, invece, nella **Fascia 3** coloro che hanno maturato un'esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche. nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 1000,

Articolo 5 - Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati componenti dell'O.I.V associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo

il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

Articolo 6 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. Nello specifico, non possono essere nominati componenti dell'O.I.V. coloro i quali:

- a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico e ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Provincia di Benevento nel triennio precedente la nomina;
- c. siano o siano stati responsabili della prevenzione della corruzione presso la Provincia di Benevento;
- d. si trovino nei confronti della Provincia di Benevento, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura (qualora lavoratori dipendenti);
- f. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia di Benevento;
- g. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Provincia di Benevento;
- h. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso la Provincia di Benevento, o con il Presidente o comunque con i componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- i. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- j. siano revisori dei conti presso la Provincia di Benevento;
- k. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art 236 del d.lgs. n.267/2000.

Articolo 7 - Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 ed in particolare: □

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al punto 1 è pari a due.

Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda di candidatura:

- *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- allegato elenco delle amministrazioni per le quali sono stati svolti o sono ancora in corso incarichi quale componente/presidente di OIV o Nuclei di Valutazione di EEPP;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*);
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 5 e 6.

Se il candidato dispone di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa (D.Lgs. 82/2005 *Codice dell'Amministrazione digitale e s.m.*).

Se il candidato dispone di casella di Posta Elettronica certificata personale l'invio a mezzo della casella di posta elettronica certificata personale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa (*circolare esplicativo-interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010 "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della p. e. c."*)

Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita o della casella di posta elettronica certificata personale, la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. In questo caso gli allegati dovranno essere inviati in formato pdf.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro e non oltre le

ore 12.00 del _____

e trasmessa in formato pdf esclusivamente a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo:

protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

indicando in oggetto *"Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso la Provincia di Benevento – triennio 2023/2026"*.

In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione **protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it**, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 9 - Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina
--

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 *"i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"*.

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da due membri interni tra cui il Segretario Generale che la presiede, oltre ad un segretario verbalizzante, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature il Presidente della Commissione, nella persona del Segretario Generale, provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Presidente della Provincia una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

Il Presidente, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui conoscitivo-motivazionali con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Il processo di valutazione e comparazione in ogni caso non determinerà l'attribuzione di punteggio, ma alla formazione di una graduatoria di idoneità.

A seguito della predetta valutazione, il Presidente, assistito dal Segretario Generale, individuerà, a proprio insindacabile giudizio, il soggetto cui conferire l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione.

L'OIV è nominato con decreto presidenziale.

L'incarico affidato sarà regolato in ogni caso da apposito contratto, nel quale verranno specificati i termini e le modalità di espletamento della prestazione, sulla base delle indicazioni del presente avviso.

Articolo 10 - <i>Trattamento dei dati personali</i>
--

I partecipanti alla selezione accettano implicitamente le norme del presente avviso, delle disposizioni di legge, dei vigenti regolamenti dell'Ente, nonché delle eventuali modifiche che l'Amministrazione ritenesse di apportare agli stessi ed all'organizzazione dei servizi e, sottoscrivendo la domanda di ammissione e il curriculum, autorizzano la Provincia di Benevento al trattamento dei loro dati personali ai fini dell'espletamento delle procedure previste.

Ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché per quanto ancora applicabile, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il codice in materia di protezione dei dati personali, si informano gli interessati/e che i dati personali forniti dagli aspiranti o acquisiti d'ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso questo Ente, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del contratto di servizio e per la gestione dello stesso.

Titolare al trattamento dei dati è la Provincia di Benevento. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell'Ente.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Mariagrazia Chiusolo, in servizio presso il SETTORE "Servizi di Staff e Supporto".

Articolo 12 - Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione, nelle sezioni "Albo pretorio" e "Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso".

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di sospendere, modificare, prorogare e annullare il presente avviso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati e senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta da parte dei concorrenti.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 8.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Benevento, _____

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto